

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»;

RICHIAMATA la sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

RICHIAMATA il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Visto l'art.14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, nel quale sono elencate le funzioni fondamentali dei Comuni;

Visto l'art.27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che dispone che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e d'intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 19/12/2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, a tutti gli effetti efficace e autorizzatorio;

RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RITENUTO di dover preventivamente quantificare per il secondo semestre 2020 le somme che vengono destinate a:

- 1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi;
- 2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- 3) espletamento dei servizi locali indispensabili;

RITENUTO di poter determinare in € 402.643,18 il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale, nel secondo semestre 2020;

RITENUTO altresì di poter determinare in € 165.421,92 l'ammontare complessivo dei pagamenti per mutui scadenti nel secondo semestre 2020;

RICHIAMATO l'elenco analitico dei pagamenti scadenti nel detto semestre per l'espletamento dei servizi indispensabili come individuati con il D.M. 28 maggio 1993 predisposto dall'ufficio ragioneria e che viene qui di seguito, così riepilogato:

MISSIONI	PROGRAMMI	IMPORTI
01) Servizi istituzionali, generali e di gestione	01) Organi istituzionali	17.805,00
	02) Segreteria generale	23.960,00
	06) Ufficio tecnico	5.455,00
	07) Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	8.005,00
	08) Statistica e sistemi informatici	/
02) Giustizia	01) Uffici giudiziari	/
	02) Casa circondariale e altri servizi	/
03) Ordine pubblico e sicurezza	01) Polizia locale e amministrativa	7.939,90
	02) Sistema integrato di sicurezza urbana	/
04) Istruzione e diritto allo studio	02) Altri ordini di istruzione non universitaria	49.650,00
09) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03) Rifiuti	259.500,00
	02) Servizio idrico integrato	800,00
10) Trasporti e diritto alla mobilità	05) Viabilità e infrastrutture stradali	110.225,00
11) Soccorso civile	01) Sistema di protezione civile	3.900,00
	02) Interventi a seguito di calamità naturali	/
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09) Servizio necroscopico e cimiteriale	13.850,00
Totale €		501.089,90

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a esecuzione forzata che vengono riepilogate per il secondo semestre 2020 come segue:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali,	€ 402.643,18
b) pagamento delle rate dei mutui.....	€ 165.421,92
c) pagamenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili.....	€ 501.089,90
Totale	€ 1.069.155,00

2) di dare atto che il presente atto verrà notificato al Tesoriere dell'Ente;

3) di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati sintetici in formato tabellare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico",

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Considerata la necessità di attivare le procedure entro la fine dell'esercizio, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE